

(N. 282-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 maggio 1949
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1949 (V. Stampato N. 539)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1949

**Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche
a pagamento differito, mediante concessione.**

ONOREVOLI SENATORI. — Come ricorderete il Senato nella seduta del 22 luglio 1949 approvò il presente disegno di legge in base al quale il Ministero dei lavori pubblici viene autorizzato a provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di sua competenza a pagamento differito in 30 annualità al saggio ufficiale di sconto aumentato dall'uno per cento, mediante il sistema della concessione ai termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Per il pagamento di detta annualità viene stanziata una somma di lire tre miliardi e 800 milioni per il Ministero dei lavori pubblici e di lire 100 milioni per l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (ANAS) per gli esercizi dal 1949-1950 al 1978-1979.

Il disegno di legge torna ora al Senato con due modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

La prima si riferisce alla soppressione del-

l'articolo 2 del testo approvato dal Senato in quanto la Camera dei deputati non ha ritenuto necessario codificare nella legge la facoltà da parte dello Stato di riscattare in qualunque momento il debito contratto.

Per quanto sarebbe stato preferibile lasciare il detto articolo 2, pur tuttavia poichè nulla vieta che, qualora il tesoro, in un proseguo di tempo, avesse fondi sufficienti o comunque ritenesse opportuno di riscattare le dette annualità, possa venire presentata se necessaria apposita legge, la vostra Commissione ha ritenuto di proporre l'approvazione di detta soppressione.

La seconda modifica è indubbiamente più sostanziale e più importante. Infatti la Camera dei deputati nell'articolo 4 ha aggiunto che qualora entro il 31 ottobre 1949 il Ministro del tesoro proponga alla Camera e queste deliberino, per la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, un maggiore stanziamento per l'esercizio 1949-1950, pari in tutto o in parte al valore attuale delle annualità trentennali, previste dal presente disegno di legge, il Ministero dei lavori pubblici provve-

derà all'esecuzione delle dette opere con il sistema dei pagamenti non differiti anzichè con il sistema della concessione prevista negli articoli 1 e 2.

La Commissione aveva avuto occasione di far rilevare, in occasione della discussione al Senato, l'onere notevole che sarebbe derivato allo Stato dal sistema proposto di pagamenti differiti e approvò il disegno di legge esclusivamente in considerazione che, non potendo il Tesoro provvedere alla esecuzione di opere ritenute urgenti con il sistema dei pagamenti ordinari, era preferibile accettare il sistema più oneroso in trenta annualità, piuttosto che ritardare la esecuzione di lavori assolutamente necessari alla Nazione. Pertanto la vostra Commissione è ben lieta di proporvi di approvare l'articolo 4 nella dizione approvata dalla Camera dei deputati e si augura che il Ministro del tesoro si valga delle facoltà concessa al detto articolo, poichè, in tale maniera, si verrebbe a realizzare indiscutibilmente una notevole economia sul costo dei lavori.

BATTISTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire 30 milioni.

La stessa facoltà è consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali.

Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito:

a) per il Ministero dei lavori pubblici, lire 3.800.000.000;

b) per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.

Art. 2.

È in facoltà dello Stato riscattare in qualsiasi momento il debito di cui all'articolo precedente per capitale e interessi, calcolando gli interessi al saggio ufficiale di sconto dell'epoca alla quale rimonta il debito, aumentato dell'1 per cento.

Art. 4.

Le somme per il pagamento delle annualità di cui al precedente articolo 1 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio 1949-50 e fino al 1978-79.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualità di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono:

- 1° edilizia statale;
- 2° opere marittime;
- 3° opere idrauliche;

4° ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di Enti e di Consorzi;

- 5° nuovo aeroporto civile di Roma.

Entro il 31 ottobre 1949 e comunque prima della concessione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici comunicherà alle Camere il riparto della spesa, di cui al precedente articolo, per categorie di opere e per regioni.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici comunicherà alle Camere entro il 31 ottobre 1949 il riparto della spesa di cui al precedente articolo, per categorie di opere e per regioni, senza procedere sino a tale data alla concessione delle opere stesse.

Qualora entro il 31 ottobre 1949 il Ministro del tesoro proponga alle Camere, e queste deliberino, per la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, un maggiore stanziamento per l'esercizio finanziario 1949-1950, pari in tutto al valore attuale delle annualità trentennali previste dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici provvederà all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo con il sistema dei pagamenti non differiti, anzichè con il sistema della concessione, previsto dagli articoli 1 e 2; se, invece, lo stanziamento sarà parziale, il sistema della concessione previsto dagli articoli 1 e 2 rimarrà in vigore soltanto per la differenza.